

B. Definizione delle procedure e dei criteri relativi alla realizzazione ed allocazione degli spazi di co-localizzazione.

a) Nell'ambito dell'attività istruttoria, particolare attenzione è stata dedicata all'esame delle principali criticità connesse alla piena implementazione dei servizi di accesso disaggregato.

Nel corso di numerosi incontri, nell'ambito dell'Unità per il monitoraggio, sono state prese in esame le problematiche emerse nelle prime fasi di negoziazione; particolarmente utile è stata altresì l'analisi dei primi esiti della fase di sperimentazione.

L'attività istruttoria ha comportato inoltre un'analisi comparata di esperienze di altri Paesi in merito all'operatività dell'accesso disaggregato, al fine di trarre indicazioni utili per individuare i fattori in grado di influenzare il successo della fase di implementazione.

In termini generali, l'esperienza di altri Paesi ha confermato l'esigenza che la fase operativa di implementazione sia supportata da adeguati interventi da parte dell'Autorità di regolamentazione, per la definizione di regole sempre più dettagliate per la pratica attuazione del processo.

In tale ambito, appare opportuno un intervento dell'Autorità, ad integrazione delle linee guida già contenute nella delibera 2/00/CIR, con specifico riferimento alla prima fase di implementazione.

In tale fase, un ruolo fondamentale è rivestito dalle procedure per la pianificazione della richieste e per l'assegnazione degli spazi di co-localizzazione. Nella fase di avvio, infatti, si registrerà presumibilmente un elevato numero di richieste che gli operatori presenteranno per i siti più interessanti sotto un profilo commerciale; è quindi importante definire alcuni aspetti procedurali, quali:

- 1) la fornitura preventiva di informazioni dettagliate sui siti di co-localizzazione (ad es. ubicazione degli stessi, archi di numerazione attestati ad ogni sito, spazi disponibili in ogni sito);
- 2) la definizione del modulo minimo per la co-localizzazione da assegnare agli operatori richiedenti;
- 3) la individuazione dei siti di maggiore interesse, in relazione ai quali Telecom Italia dovrà prioritariamente avviare la fase di predisposizione ed allestimento;
- 4) la definizione dei criteri di allocazione degli spazi tra operatori nel caso di spazi insufficienti a soddisfare le richieste di tutti gli operatori all'interno di un medesimo sito.

Su tali tematiche, è stato riscontrato un generale consenso degli operatori circa l'opportunità di un intervento dell'Autorità.

La fornitura preventiva di informazioni dettagliate sui siti di co-localizzazione: tale tematica, come segnalato nel punto A.1 del presente provvedimento, è di fondamentale importanza per permettere ad un operatore di valutare l'opportunità di richiedere i servizi di accesso disaggregato in una determinata area geografica.

Definizione del modulo minimo per la co-localizzazione da assegnare agli operatori richiedenti: nel corso dell'attività istruttoria relativa alla valutazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia, nonché nel corso della fase di sperimentazione, è stato evidenziato che il modulo standard definito da Telecom Italia come spazio minimo di co-localizzazione presenta alcune criticità. Tali criticità riguardano sia la limitatezza di spazio messo a disposizione per un singolo operatore in termini di numero di clienti che possono essere attestati, sia le restrizioni alla tipologia di telai che possono essere installati in tale spazio. Sotto questo profilo, si rileva che la messa a disposizione da parte di Telecom Italia di uno spazio di co-localizzazione limitato potrebbe compromettere la capacità competitiva degli operatori nell'offerta dei servizi di accesso disaggregato, in quanto porrebbe un vincolo ingiustificato alle dimensioni della clientela potenzialmente interessata a tale offerta. L'Autorità ritiene opportuno, anche sulla base dei contributi forniti dai diversi operatori nell'ambito delle attività dell'Unità per il monitoraggio, definire i criteri per l'allocazione degli spazi per tenere conto delle diverse esigenze degli operatori, ovvero sia garantendo sia gli operatori rivolti a specifiche categorie di clientela e/o a particolari aree territoriali, sia gli operatori che si ripromettono di offrire i loro servizi alla totalità della clientela a livello nazionale. Inoltre, l'Autorità ritiene fondamentale che, nonostante l'allocazione degli spazi sia espressa per semplicità in termini di telai N3 equivalenti, non vengano poste restrizioni ingiustificate all'utilizzo di telai diversi dallo standard N3, onde evitare che in tal modo si disincentivi l'innovazione tecnologica da parte degli operatori.

Definizione dei criteri di allocazione degli spazi tra operatori nel caso di spazi insufficienti a soddisfare le richieste di tutti gli operatori all'interno di un medesimo sito: l'Autorità ritiene fondamentale che ven-

gano attuate tutte le misure al fine di limitare l'eventualità di scarsità degli spazi di co-locazione. In tal senso, requisito indispensabile è la massima trasparenza sull'effettiva disponibilità degli spazi. Tuttavia, nell'ipotesi di insufficienza di spazi per soddisfare tutte le richieste degli operatori appare necessario prevedere alcuni criteri per l'allocazione degli spazi a disposizione tra i diversi operatori che ne facciano richiesta. Tali criteri dovranno rispondere quanto più possibile ai principi di proporzionalità, equità, trasparenza e non discriminazione. In tale ottica, l'Autorità ritiene opportuno tenere conto sia delle esigenze di operatori con specifici ambiti territoriali o merceologici di attività, sia delle esigenze di imprese che operano in ambito nazionale. La metodologia ritenuta maggiormente rispondente ai criteri guida sopra citati prevede l'assegnazione agli operatori di un numero di priorità (in ordine decrescente da 1 a 10), in funzione del totale dei siti sui quali l'operatore in questione desidera richiedere il servizio di co-locazione al fine di offrire servizi alla clientela finale. La descrizione dettagliata della metodologia è contenuta nell'allegato A. In base al totale delle priorità a loro disposizione, gli operatori dovranno allocare tali priorità tra i diversi siti. In caso di insufficienza di spazi, verranno soddisfatte le richieste degli operatori innanzi tutto in base all'ordine di priorità indicato (con ogni priorità può essere richiesto un numero massimo di moduli). In caso di parità tra le priorità espresse dagli operatori, verrà privilegiato l'operatore che non abbia già ottenuto co-locazione in quel sito, ed in seconda istanza in caso di ulteriore *ex-aequo* verrà adottato un criterio di piena allocazione degli spazi. A parità di tutte queste condizioni, si potrà ricorrere in ultima istanza ad un meccanismo di sorteggio. I criteri individuati tendono alla definizione di un meccanismo di massima neutralità tra le esigenze di operatori di diverse dimensioni (es. con *focus* locale/regionale o nazionale) e con mercati di riferimento differenziati (es. residenziale o *business*).

Definizione procedura per la fase di avvio dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale: l'Autorità ha ritenuto necessario la definizione di una procedura specifica per la fase di avvio del processo di accesso disaggregato, valutando che siano presentate contemporaneamente numerose richieste da parte degli operatori per una molteplicità dei siti. In tale ottica, al fine di agevolare l'effettiva implementazione del processo di accesso disaggregato, appare necessario definire un criterio per la scelta dei siti sui quali avviare la fase di predisposizione degli spazi per co-locazione, ovvero sia prevedere la definizione di un piano di "roll out" dei siti attrezzati per l'offerta di accesso disaggregato. In tale senso, l'Autorità ha ritenuto che l'applicazione di un criterio basato sulle effettive priorità espresse dagli operatori sia preferibile all'utilizzo di un criterio di tipo geografico (es. capoluoghi di regione, capoluoghi di provincia). In particolare, l'adozione di un criterio di tipo geografico/amministrativo risulta potenzialmente discriminatorio nei confronti di operatori con focus locale/regionale.

Udita la relazione dell'ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Capo I

Art. 1.

Disponibilità delle informazioni sui siti per l'accesso disaggregato

1. A seguito della manifestazione di interesse di un operatore ad accedere all'offerta di riferimento per i servizi di accesso disaggregato alla rete locale e su richiesta dell'operatore medesimo, Telecom Italia è tenuta a fornire, entro 5 giorni dalla richiesta, almeno le seguenti informazioni di dettaglio sui siti di co-locazione:

- a) elenco, comprensivo della denominazione convenzionale del sito utilizzata da Telecom Italia, e ubicazione geografica dei siti di co-locazione;
- b) mappe relative all'area servita da ciascun sito;
- c) numero di linee attestate in relazione a ciascun sito;
- d) archi di numerazione afferenti a ciascun sito;

e) centrale locale (SGU) di riferimento per ciascun sito.

2. Telecom Italia è altresì tenuta a fornire, a seguito della manifestazione di interesse di un operatore ad accedere all'offerta di riferimento per i servizi di accesso disaggregato alla rete locale e su richiesta dell'operatore medesimo, entro 5 giorni dalla richiesta, le informazioni circa gli spazi e le tipologie di co-locazione disponibili in relazione a ciascun sito, secondo i tempi e le modalità indicate al successivo articolo 2.

3. La fornitura delle informazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 può prevedere la sottoscrizione di un impegno preliminare di confidenzialità da parte dell'operatore richiedente.

Art. 2.

Disponibilità di informazioni sugli spazi di co-locazione

1. Telecom Italia è tenuta a predisporre e ad aggiornare una banca dati contenente le informazioni sulle disponibilità di spazi di co-locazione nei singoli siti, inizialmente sulla base degli studi di fattibilità effettuati sui singoli siti nell'ambito del processo di cui al successivo articolo 8, e, entro il 31 dicembre 2001 per i rimanenti siti.

2. In caso di indisponibilità degli spazi di co-locazione di tipo fisico, di cui all'allegato A della delibera 2/00/CIR, lo studio di fattibilità per gli spazi di co-locazione deve contenere adeguata e documentata motivazione delle ragioni di tale indisponibilità, nonché fornire indicazioni di fattibilità relative a tutte le ulteriori tipologie di co-locazione previste dalla delibera 2/00/CIR.

3. In caso di esito positivo dello studio di fattibilità, Telecom Italia è tenuta a fornire all'operatore il preventivo economico per l'allestimento degli spazi di co-locazione, corredato di un elenco dettagliato delle opere da eseguire.

4. Telecom Italia è tenuta a fornire, su richiesta dell'Autorità o degli operatori, dettagliata evidenza delle procedure adottate per l'aggiudicazione degli appalti a soggetti terzi per l'esecuzione dei lavori, nonché delle proposte pervenute dai diversi fornitori.

5. Fatto salvo quanto previsto al Capo II, la procedura contenuta nei contratti con gli operatori richiedenti l'accesso disaggregato deve prevedere la fornitura a Telecom Italia da parte degli operatori delle informazioni dettagliate circa le rispettive esigenze di spazi di co-locazione con almeno sei mesi di anticipo, ad una data predefinita e valida per tutti gli operatori.

6. Entro 30 giorni dalla data di cui al precedente comma 5, Telecom Italia è tenuta a comunicare all'Autorità ed agli operatori eventuali indisponibilità di spazi per soddisfare tutte le richieste degli operatori, fornendo adeguata motivazione.

7. L'Autorità si riserva di effettuare perizie ed ispezioni per verificare l'effettiva indisponibilità degli spazi, nonché di richiedere interventi di rimodulazione della destinazione d'uso degli spazi esistenti.

Art. 3.

Gestione degli ordini per l'attivazione dei servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) e d) della delibera n. 2/00/CIR

1. Telecom Italia è tenuta a predisporre, nell'ambito dell'offerta di riferimento, specifiche procedure per la raccolta e gestione degli ordinativi in relazione ai servizi di co-locazione e prolungamento dell'accesso.

2. Le procedure di cui al precedente comma 1 devono prevedere una gestione degli ordinativi relativi ai servizi di co-locazione e prolungamento dell'accesso indipendente e preliminare rispetto alla richiesta di servizi di accesso disaggregato relativi a singoli clienti, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), ed e), della delibera n. 2/00/CIR, e non subordinata ad alcuna preventiva manifestazione di volontà da parte del cliente finale.

Art. 4.

*Gestione degli ordini per l'attivazione dei servizi di accesso
disaggregato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), b) ed e) della delibera n. 2/00/CIR*

1. Con riferimento alla richiesta di fornitura di un servizio di accesso disaggregato alla rete in rame, fibra ottica o di un servizio di canale numerico, l'operatore richiedente la fornitura di uno di tali servizi per conto del cliente finale trasmette a Telecom Italia un ordine di lavorazione che deve riportare esclusivamente i dati indicati dall'articolo 7, comma 7, della delibera n. 2/00/CIR.

2. L'ordine viene trasmesso dall'operatore a Telecom Italia in formato elettronico (via posta elettronica o altri strumenti equivalenti) o in formato cartaceo (via fax). L'operatore che richiede il servizio di accesso disaggregato, quale responsabile del rapporto col cliente, è obbligato a conservare l'originale dell'ordine trasmesso, unitamente alla copia del contratto sottoscritto con il proprio cliente e, nel caso di un cliente precedentemente titolare di un contratto di abbonamento con Telecom Italia, alla manifestazione di volontà di tale cliente di recedere dal contratto con Telecom Italia.

3. In caso di richiesta contestuale della prestazione di portabilità del numero, Telecom Italia è tenuta a gestire le richieste in maniera unitaria, con particolare riferimento alle tempistiche e modalità di attivazione della prestazione di accesso disaggregato e portabilità del numero.

4. Telecom Italia, al momento della ricezione dell'ordine, verificati i dati trasmessi, attiva la prestazione all'abbonato nei tempi e secondo le modalità stabilite nella presente delibera.

5. Telecom Italia è tenuta a comunicare all'operatore con 5 giorni di anticipo la data e l'ora di attivazione del servizio di accesso disaggregato e, ove richiesto, del servizio di portabilità del numero.

6. L'operatore che richiede il servizio di accesso disaggregato è tenuto all'invio della copia della dichiarazione di volontà del proprio cliente di recedere dal contratto di abbonamento con Telecom Italia con cadenza quindicinale, entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione della stessa. La mancata ricezione da parte di Telecom Italia di tale copia non è vincolante ai fini dell'attivazione della prestazione nei tempi e secondo le modalità stabilite nella presente delibera.

7. L'operatore che richiede il servizio di accesso disaggregato, quale responsabile del rapporto col cliente, è obbligato a conservare gli estremi dell'ordine trasmesso, unitamente all'originale del contratto e, nel caso di un cliente precedentemente titolare di un contratto di abbonamento con Telecom Italia, la manifestazione di volontà di tale cliente di recedere dal contratto con Telecom Italia.

8. In caso di contestazione, Telecom Italia può chiedere all'operatore copia/e del contratto sottoscritto dal cliente, nonché, della manifestazione di volontà del cliente di recedere dal contratto con Telecom Italia. Tale richiesta non è vincolante ai fini dell'attivazione della prestazione.

9. Nel caso di contestazione da parte del cliente finale e di verifica della mancanza della sottoscrizione di un contratto con l'operatore che ha richiesto il servizio di accesso disaggregato, nonché di verifica della mancata sottoscrizione della dichiarazione attestante la volontà di recedere dal contratto con Telecom Italia, l'operatore è tenuto a sostenere le spese per il ripristino dell'accesso del cliente finale all'operatore di accesso pre-esistente, fermo restando quanto disposto all'articolo 11, comma 4 del presente provvedimento.

10. I dati relativi ai clienti finali che richiedono l'attivazione della prestazione devono essere trattati da Telecom Italia con la massima riservatezza ed utilizzati esclusivamente ai fini della fornitura del servizio di accesso disaggregato.

Art. 5.

*Condizioni tecniche di fornitura dei
servizi di accesso disaggregato*

1. Telecom Italia è tenuta a modificare l'offerta di riferimento, in coerenza con le seguenti indicazioni:

a) eliminazione, con riferimento al servizio di co-locazione e servizio di prolungamento dell'accesso presso sito adiacente, del vincolo di 100 metri relativo alla distanza massima tra il sito dell'operatore ed il perimetro dell'edificio di centrale di Telecom Italia e definizione delle strutture e dei parametri di qualità associati alle diverse distanze tra i due siti;

- b) eliminazione del divieto per l'operatore di installare all'interno degli spazi di co-locazione apparati di accesso con funzionalità integrate;
- c) possibilità per gli operatori di installare in rete di accesso apparati in tecnologia X-DSL non utilizzati da Telecom Italia, purché conformi a standard internazionali e dotati di potenza spettrale analoga a quella di apparati già inseriti in rete;
- d) introduzione del servizio di prolungamento dell'accesso mediante portante trasmissivo;
- e) inserimento delle condizioni tecniche ed economiche del servizio di co-locazione virtuale, entro il 31 marzo 2001;
- f) possibilità di realizzare interconnessione tra operatori all'interno degli spazi di co-locazione, al fine di condividere la capacità trasmissiva uscente dal sito di co-locazione, nonché di raccordarsi con propria capacità trasmissiva installata ai fini dell'interconnessione, ovvero di raccordarsi con capacità trasmissiva fornita da operatori terzi.

Art. 7.

Tempi di fornitura

1. Il *service level agreement* deve prevedere i seguenti tempi massimi di fornitura per i servizi di accesso disaggregato:

Provisioning Servizio	Tempo	
	95% dei casi	100% dei casi
Rete in rame: coppia attiva	7 gg lavorativi	10 gg lavorativi
Rete in rame: coppia non attiva (GNR-PBX)	7 gg lavorativi	10 gg lavorativi
Rete in rame: coppia non attiva	7 gg lavorativi	10 gg lavorativi
Rete in fibra ottica	15 gg lavorativi	20 gg lavorativi
Canale numerico	15 gg lavorativi	20 gg lavorativi
Prolungamento dell'accesso a 2 Mbit/s	15 gg lavorativi	20 gg lavorativi
Prolungamento dell'accesso > 2 Mbit/s	15 gg lavorativi	20 gg lavorativi

2. I tempi massimi di fornitura per il servizio di co-locazione sono i seguenti:

Servizio	Tempo
1. Studio di fattibilità	15 gg lavorativi
2. co-locazione in centrale – in sala interna	
b. Nuova predisposizione	90 gg lavorativi
d. Incremento o modulo	15 gg lavorativi
3. co-locazione in centrale – recinto esterno	
f. Nuova predisposizione	90 gg lavorativi
h. Incremento o modulo	15 gg lavorativi

3. I tempi di cui ai precedenti commi decorrono dalla data di ricezione della relativa richiesta da parte dell'operatore.

4. Qualora Telecom Italia non rispetti i tempi massimi di consegna indicati nel presente provvedimento, corrisponderà all'operatore una penale pari a:

Ritardo	Penale
1-2 giorni solari	30% canone mensile del servizio richiesto per ogni giorno di ritardo
3-7 giorni solari	50% canone mensile del servizio richiesto per ogni giorno di ritardo
8-15 giorni solari	100% canone mensile del servizio richiesto per ogni giorno di ritardo
16-30 giorni solari	200% canone mensile del servizio richiesto per ogni giorno di ritardo
Oltre il 31-esimo giorno solare	Al 200% del canone mensile si aggiunge il 200% del canone giornaliero per ciascun giorno di ritardo

5. L'Autorità si riserva di rivedere i termini e le condizioni contenute nel *service level agreement* in seguito alla piena operatività del servizio.

Capo II

Art. 8.

Gestione del processo di richiesta dei siti di co-locazione nella fase di avvio

1. In relazione alla fase di prima implementazione dell'accesso disaggregato alla rete locale, il processo di richiesta e predisposizione dei siti di co-locazione è il seguente:

a) Telecom Italia è tenuta entro 10 giorni lavorativi dalla data di notifica della presente delibera a rendere disponibili all'Autorità, ed agli operatori che ne facciano richiesta, tutte le informazioni sui siti di co-locazione di cui al precedente articolo 1, comma 1.

b) Entro 10 giorni lavorativi dalla data di disponibilità delle informazioni di cui al precedente punto a), gli operatori interessati comunicano all'Autorità un numero massimo di 1.500 siti di interesse, con l'indicazione, in relazione a ciascun sito, delle richieste di spazio e del livello di priorità attribuito alle medesime richieste, secondo i criteri di cui ai successivi articoli 9 e 10.

c) Entro 10 giorni dalla ricezione delle manifestazioni di interesse da parte degli operatori, di cui alla lettera b), l'Autorità elabora le richieste pervenute e comunica a Telecom Italia ed agli operatori la graduatoria dei 500 siti che hanno raccolto il maggior numero di manifestazioni di interesse, fatto salvo quanto disposto ai successivi punti d) ed e).

d) Sulla base dell'elaborazione delle manifestazioni di interesse pervenute in relazione ai singoli siti, l'Autorità definisce una ulteriore graduatoria tra operatori finalizzata ad individuare ulteriori 50 siti, al fine di garantire la massima partecipazione alla fase di avvio della commercializzazione dei servizi di accesso disaggregato, secondo i criteri definiti nell'allegato B.

e) Per i siti individuati alla lettera precedente, si applicano i criteri di assegnazione di cui all'articolo 10.

f) Entro 5 giorni, gli operatori, per i siti indicati alle lettere c) e d), sono tenuti ad inviare a Telecom Italia e all'Autorità la richiesta di spazi di co-locazione, ivi incluso eventuali richieste del servizio di prolungamento dell'accesso.

g) Telecom Italia avvia lo studio di fattibilità sui siti indicati individuati ai sensi dei punti c) e d), e comunica gli esiti entro 15 giorni.

h) In caso di esito negativo su alcuni dei siti individuati, Telecom Italia è tenuta ad avviare lo studio di fattibilità su un corrispondente numero di ulteriori siti, indicati dall'Autorità sulla base della graduatoria elaborata in funzione delle priorità indicate dagli operatori, fino al raggiungimento di esito positivo su almeno 500 siti.

i) Ove l'operatore sia in grado di installare i propri apparati di accesso presso un sito adiacente rispetto al sito di Telecom Italia, Telecom Italia è tenuta ad evadere le richieste di fornitura dei servizi di accesso disaggregato, nei tempi indicati al precedente articolo 7, anche in relazione ai siti per i quali lo studio di fattibilità abbia dato esito negativo.

j) In caso di esito positivo dello studio di fattibilità, gli operatori interessati confermano entro 5 giorni a Telecom Italia l'ordine relativo ai singoli siti.

k) Telecom Italia avvia i lavori di predisposizione dei siti secondo i tempi previsti nel presente provvedimento.

2. L'Autorità si riserva di rimodulare i termini definiti per la realizzazione degli studi di fattibilità di cui al precedente comma 1, lettera g), anche in considerazione della concentrazione sul territorio dei siti individuati.

3. Il processo di cui al comma 1, punti b) e seguenti, ha carattere di periodicità e cadenza trimestrale. In fase di prima attuazione sono previste due ulteriori fasi rispetto a quella da avviarsi ai sensi del precedente comma 1, punto a), da avviare entro il 15 aprile 2001 ed entro il 15 luglio 2001.

4. Nella manifestazione di interesse per spazi di co-locazione sui singoli siti, l'operatore è tenuto ad evidenziare i siti per i quali dispone o prevede di disporre di spazi di co-locazione per interconnessione, indicando la quantità di spazi ottenuti ovvero la data di prevista disponibilità, nonché la possibilità di utilizzo di tali spazi anche ai fini dell'accesso disaggregato. L'Autorità si riserva di verificare la disponibilità degli spazi dichiarati.

5. Le manifestazioni di interesse da parte degli operatori che pervengono in date successive a quelle indicate ai sensi del presente articolo, verranno automaticamente riferite alla fase successiva, salvo espressa contraria volontà dell'operatore.

6. Con riferimento alla prima fase di avvio dell'operatività di servizi di accesso disaggregato alla rete locale, ed al fine di consentire il rispetto delle tempistiche indicate al comma 1, l'attivazione della procedura è indipendente dalla sottoscrizione di un contratto definitivo tra Telecom Italia e l'operatore per la fornitura dei servizi di accesso disaggregato, fermo restando per le parti il carattere impegnativo della conferma di cui al comma 1, lettera j), ed il conseguente avvio da parte di Telecom Italia dei lavori di predisposizione di cui al comma 1, lettera k).

Art. 9.

Modulo standard per co-locazione

1. Il modulo standard per collocazione è costituito dallo spazio necessario per l'installazione da parte dell'operatore di 2 telai di dimensioni 600x300x2200 mm, ovvero di 1 telaio di dimensioni 600x600x2200 mm, comprendente i necessari spazi di accesso e manovra, come definiti dagli standard ETSI, per una superficie pari ad almeno 3 metri quadri. Nel caso di doppio telaio 600x300x2200 mm, i telai devono essere collocati, ove possibile, in modo contiguo sulla stessa fila, mentre nel caso di telai bifronte, i telai devono essere disposti in modo che sia garantita l'accessibilità anteriore e posteriore. Fanno parte del modulo base gli spazi occupati dal permutatore di confine lato operatori per l'attestazione di almeno 2000 coppie in rame, oppure, su richiesta dell'operatore, 1800 coppie e 32 cavi coassiali, nonché dal permutatore ottico per almeno 20 fibre.

2. In relazione a ciascun modulo standard di cui al precedente comma 1, deve essere garantita una dissipazione di potenza fino a 2 kilowatt. L'installazione di apparati che prevedono una dissipazione superiore è soggetta a specifica analisi di fattibilità.

3. La definizione del modulo standard di cui al precedente comma 1 non preclude la possibilità per l'operatore di installare telai di dimensioni diverse, purché gli spazi occupati e le dissipazioni ad essi relative siano compatibili con spazi e dissipazioni definiti ai sensi dei precedenti commi.

Art. 10.

Metodologia di assegnazione degli spazi di co-locazione

1. Ai fini dell'assegnazione degli spazi di co-locazione, ciascun operatore che intenda partecipare al processo di cui all'articolo 8 ha a disposizione un numero di priorità, graduate in ordine decrescente da 1 a 10, in funzione del numero dei siti per i quali manifesta interesse, secondo quanto specificato all'allegato A.

2. Contestualmente alla manifestazione d'interesse di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), ciascun operatore è tenuto ad assegnare una o più indicazioni di priorità, unitamente al numero e alla tipologia di moduli standard richiesti in relazione ai siti di interesse.

3. Gli operatori sono tenuti ad utilizzare tutte le priorità assegnate, ad eccezione di quelle ottenute per effetto di arrotondamento di cui all'allegato A.

4. Ad una singola indicazione di priorità è associato un modulo standard.

5. L'operatore non può utilizzare più di tre indicazioni di priorità per ogni singolo sito.

6. Eventuali richieste non corredate da indicazioni di priorità, nel caso di esaurimento delle stesse, ovvero di richiesta di più di tre moduli standard sul medesimo sito, devono essere indicate dall'operatore tramite l'assegnazione di un livello di priorità zero, e devono essere prese in considerazione da Telecom Italia a valle dell'evasione di tutte le richieste corredate di indicazione di priorità in relazione al singolo sito.

7. Nel caso di siti in relazione ai quali le richieste di spazi di co-locazione risultino superiori alla disponibilità emersa a valle dello studio di fattibilità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera g le richieste verranno soddisfatte tenendo in considerazione le priorità espresse dagli operatori, sulla base dei seguenti criteri:

a) in caso di parità tra i livelli di priorità assegnati da diversi operatori, sarà evasa la richiesta dell'operatore per il quale la relativa assegnazione di spazio sarà la prima in relazione al singolo sito;

b) in caso di ulteriore parità tra i livelli di priorità, sarà evasa la richiesta dell'operatore che consente la piena occupazione degli spazi disponibili in relazione al singolo sito;

c) in caso di ulteriore parità tra i livelli di priorità, l'assegnazione degli spazi avverrà a cura dell'Autorità sulla base di un meccanismo di sorteggio.

8. Gli operatori che hanno dichiarato la disponibilità nelle sale dedicate per interconnessione di spazi utilizzabili ai fini dell'accesso disaggregato, sono tenuti ad utilizzare tali spazi. Ove la disponibilità degli spazi nelle sale dedicate risulti inferiore al limite complessivo di cui al precedente comma 5, tali operatori possono in ogni caso richiedere ulteriori moduli standard secondo la procedura di cui all'articolo 8.

9. Gli operatori sono tenuti ad adottare la massima trasparenza e correttezza nell'indicazione del numero dei siti per i quali indicano una manifestazione di interesse. Nel caso in cui si riscontri una discrepanza superiore al 15% tra il numero di siti oggetto di manifestazione di interesse e per i quali lo studio di fattibilità abbia avuto esito positivo ed i siti per i quali l'operatore ha confermato l'ordine, ovvero nel caso in cui si riscontrino applicazioni potenzialmente distorsive del meccanismo di priorità di cui al presente articolo, l'Autorità si riserva di richiedere all'operatore adeguate giustificazioni, anche con riferimento ai piani di sviluppo di rete previsti ed ai relativi investimenti pianificati, e, qualora queste non siano fornite o ritenute soddisfacenti, di valutare l'eventuale applicazione di meccanismi sanzionatori.

10. Gli operatori sono tenuti ad utilizzare i moduli richiesti per la fornitura di servizi ai propri utenti entro 6 mesi dalla disponibilità degli stessi. Nel caso di mancato utilizzo di un modulo, gli operatori sono tenuti a fornire all'Autorità evidenza che esso verrà utilizzato entro 30 giorni. In caso contrario, tale modulo verrà dichiarato disponibile per altri operatori.

Art. 11.

Disposizioni finali

1. Le integrazioni e le modifiche richieste dalla presente delibera devono essere recepite da Telecom Italia e pubblicate nell'offerta di riferimento entro venti giorni dalla data di notifica della delibera stessa.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

3. L'Autorità, alla luce dei risultati della sperimentazione e delle risultanze della prima fase di operatività del servizio, potrà rivedere i contenuti del presente provvedimento, nonché apportare ulteriori modifiche all'offerta di riferimento.

4. Le attività dell'Unità per il monitoraggio di cui alla delibera 5/00/CIR sono prorogate fino al 30 giugno 2001.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 6 dicembre 2000

Il Commissario relatore
VINCENZO MONACI

Il Presidente
ENZO CHELI

ALLEGATO A

Alla delibera n. 13/00/CIR

Descrizione della metodologia per l'attribuzione degli spazi nel caso di insufficiente capacità per soddisfare le richieste di tutti gli operatori:

In base alla quantità di siti per cui l'operatore manifesta interesse, verrà assegnato a detto operatore un corrispondente numero di priorità (con arrotondamento alla decina superiore). I livelli di priorità sono decrescenti da 1 (valore massimo di priorità) a 10 (valore minimo di priorità).

Si riporta di seguito un esempio:

Operatore A: manifesta interesse per 485 siti, per cui gli vengono assegnati 49 moduli pari a 490 priorità così distribuite:

Livello di priorità	No. di Priorità
Priorità 1	49
Priorità 2	49
Priorità 3	49
Priorità 4	49
Priorità 5	49
Priorità 6	49
Priorità 7	49
Priorità 8	49
Priorità 9	49
Priorità 10	49
TOTALE	490

Operatore B: manifesta interesse per 80 siti, per cui gli vengono assegnati 8 moduli da 10 priorità così distribuite:

Livello di priorità	No. di Priorità
Priorità 1	8
Priorità 2	8
Priorità 3	8
Priorità 4	8
Priorità 5	8
Priorità 6	8
Priorità 7	8
Priorità 8	8
Priorità 9	8
Priorità 10	8
TOTALE	80

Operatore C: manifesta interesse per 950 siti, per cui gli vengono assegnati 95 moduli da 10 priorità così distribuite:

Livello di priorità	No. di Priorità
Priorità 1	95
Priorità 2	95
Priorità 3	95
Priorità 4	95
Priorità 5	95
Priorità 6	95
Priorità 7	95
Priorità 8	95
Priorità 9	95
Priorità 10	95
TOTALE	950

ALLEGATO B

Alla delibera n. 13/00/CIR

L'Autorità stabilisce una graduatoria dinamica sulla base di un indicatore, che, esprime per ogni operatore, il rapporto tra il numero dei siti rientranti nella graduatoria di cui all'articolo 8, punto c), ed il numero di siti per i quali ha manifestato interesse fino ad un massimo di 500.

L'operatore che registra il valore più elevato di tale rapporto ha il diritto di indicare il primo sito aggiuntivo e contemporaneamente vede adeguato il valore dell'indicatore.

Il processo ha carattere iterativo fino al raggiungimento di 50 siti.

DELIBERA n. 14/00/CIR del 21 dicembre 2000

Valutazione delle condizioni economiche dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale contenute nell'offerta di riferimento di Telecom Italia del 12 maggio 2000

Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2001, n. 19

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella seduta della Commissione infrastrutture e reti del 21 dicembre 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante il *"Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni"*;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante *"Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni"*, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante *"Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni"*, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 del 10 giugno 1998;

Vista la legge 23 dicembre 1998 n. 448, recante *"Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo"*;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE del 30 giugno 1997, relativa alla *"Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)"*;

Vista la comunicazione della Commissione europea COM(2000) 237 del 26 aprile 2000, recante *"Unbundled Access to the local loop: enabling the competitive provision of a full range of electronic communication services including broadband multimedia and high speed internet"*;

Vista la raccomandazione della Commissione europea 2000/417/EC del 25 maggio 2000, recante: *"Commission Recommendation on Unbundled Access to the Local Loop enabling the competitive provision of a full range of electronic communications services including broadband multimedia and high-speed internet"*;

Visto il *"Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso disaggregato alla rete locale"* del 5 dicembre 2000;

Vista la propria delibera n. 1/CIR/98 del 25 novembre 1998, concernente *"Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del 24 luglio 1998"*;

Vista la propria delibera n. 197/99 del 7 settembre 1999 relativa alla *"Determinazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato"*;

Vista la propria delibera n. 2/00/CIR del 16 marzo 2000, recante *"Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi"*;

Vista la propria delibera n. 5/00/CIR, recante *"Monitoraggio del processo di implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale, portabilità del numero e carrier preselection"*;

Vista la propria delibera n. 11/00/CIR, recante *"Valutazione degli aspetti tecnici e procedurali dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per i servizi di accesso disaggregato alla rete locale del 12 maggio 2000 e metodologia di attribuzione degli spazi di co-locazione"*;

Vista l'offerta di riferimento per i servizi di accesso disaggregato pubblicata da Telecom Italia in data 12 maggio 2000;

Visti gli atti del procedimento;

Udita la relazione del Commissario ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Considerato quanto segue:

1. Il quadro normativo di riferimento

1.1. Riferimenti normativi comunitari

A livello comunitario, le direttive cosiddette "*Open Network Provision*" (ONP) definiscono il quadro generale di riferimento per la disciplina delle condizioni d'accesso alle reti di telecomunicazioni ed ai servizi di telefonia vocale degli organismi di telecomunicazioni. In tale contesto, le direttive 97/33/CE (interconnessione) e 98/10/CE (telefonia vocale), intervenendo in una fase avanzata del percorso verso la completa apertura alla concorrenza del mercato delle telecomunicazioni, ed adeguando i principi ONP ad un contesto liberalizzato, definiscono le regole ed i criteri per la fornitura di tale accesso da parte di organismi notificati dall'Autorità nazionale di regolamentazione come aventi notevole forza di mercato sul mercato nazionale dell'interconnessione.

In particolare, la direttiva 98/10/CE riserva alle Autorità nazionali di regolamentazione il potere di *"...intervenire di propria iniziativa in qualsiasi momento ove ciò sia giustificato ai fini di un'effettiva concorrenza e/o interoperabilità dei servizi (...), per definire condizioni d'accesso non discriminatorie eque e ragionevoli (...), e garantire il massimo beneficio a tutti gli utenti"* e assegna alle Autorità nazionali di regolamentazione il compito di verificare il rispetto del principio di non discriminazione da parte degli organismi notificati *"...quando utilizzano la rete telefonica pubblica fissa e, più in particolare qualsiasi sistema di accesso speciale alla rete, per fornire servizi di telecomunicazioni a disposizione del pubblico"* (articolo 16, commi 4 e 7).

Nell'ambito del quadro regolamentare sopra richiamato, l'Unione europea è recentemente intervenuta per introdurre specifici obblighi di fornitura di soluzioni di accesso disaggregato alla rete locale in capo agli organismi notificati, con il duplice obiettivo di concludere il percorso di piena apertura del mercato delle telecomunicazioni e di promuovere la diffusione dei servizi innovativi a larga banda. Tale impegno ha recentemente condotto, in data 5 dicembre 2000, alla emanazione di un *"Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso disaggregato alla rete locale"*, direttamente applicabile negli Stati membri e finalizzato ad integrare *"il quadro normativo per le telecomunicazioni, ed in particolare le direttive 97/33/CE e 98/10/CE"* (considerando 15), attraverso la disciplina dell'accesso disaggregato alla rete locale e delle risorse connesse degli operatori notificati come aventi notevole forza di mercato nell'ambito della fornitura di reti telefoniche pubbliche fisse e di servizi (ai sensi dell'allegato I, parte 1, della direttiva 97/33/CE o della direttiva 98/10/CE).

Riguardo alla disciplina delle condizioni economiche di fornitura dei servizi di accesso disaggregato, il regolamento stabilisce che *"le regole per determinare i costi e i prezzi per le reti locali e le risorse connesse devono essere trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri oggettivi per garantire l'equità"* e devono permettere al fornitore dell'accesso di recuperare i *"costi attinenti più un margine di profitto"*, garantendo lo sviluppo di una concorrenza leale, e sostenibile nel lungo periodo, tenendo anche presente l'obiettivo di promuovere investimenti in infrastrutture alternative (considerando 11).

Particolare rilievo è dato al rispetto del principio di non discriminazione, inteso come parità di trattamento interno/esterno, laddove, al considerando (12), si dispone che *"gli operatori notificati devono fornire ai terzi le informazioni e l'accesso disaggregato alle medesime condizioni e della medesima qualità di quello fornito per i servizi propri o per le loro società consociate"*.

L'articolato del regolamento fornisce indicazioni puntuali in tema di condizioni economiche; l'articolo 3 comma 1, stabilisce obblighi precisi in capo agli operatori notificati, quali la pubblicazione e l'aggiornamento di un'offerta di riferimento relativa all'accesso disaggregato e alle risorse connesse, che comprenda alcuni elementi considerati *"di base"* (indicati nell'allegato al regolamento) e che risulti *"sufficientemente disaggregata"* affinché il beneficiario non paghi elementi o opzioni di rete non necessari all'utilizzo della rete richiesto. Il successivo comma 3, stabilisce che *"gli operatori notificati esigono per l'accesso disaggregato alla rete locale e alle risorse connesse prezzi stabiliti in base all'orientamento ai costi"*.

Sotto il profilo della attribuzione di competenze, infine, il regolamento inquadra le disposizioni da esso stesso recate nel contesto più ampio dell'applicazione del principio di sussidiarietà, in quanto finalizzate a realizzare un quadro normativo armonizzato a livello comunitario per quanto concerne la disciplina dell'accesso alla rete locale, sottolineando peraltro che tali disposizioni sono adottate *“senza pregiudizio delle disposizioni nazionali conformi alla normativa che prevedono misure più dettagliate (...)”* (considerando 14, ultimo periodo e articolo 1, comma 4).

Il considerando (10), analizza il mercato dell'accesso alla rete locale, sottolineando l'importanza dell'azione regolamentare, dovuta allo *“squilibrio tra il potere negoziale del nuovo operatore e quello dell'operatore notificato (...)”* e attribuendo all'Autorità nazionale di regolamentazione il potere di *“intervenire di propria iniziativa per garantire una concorrenza leale, l'efficienza economica e il massimo vantaggio per gli utenti”*, nell'osservanza della normativa comunitaria. In tale contesto, l'articolo 4 stabilisce che l'Autorità nazionale di regolamentazione vigila *“affinché la fissazione dei prezzi per l'accesso disaggregato alla rete locale promuova una concorrenza leale e sostenibile”* (comma 1); può imporre modifiche, purché giustificate, all'*“offerta di riferimento per l'accesso disaggregato alla rete locale e risorse connesse, compresi i prezzi”* (comma 2, lettera a) e, infine, può *“intervenire di propria iniziativa per stabilire condizioni intese ad assicurare la non discriminazione, una concorrenza leale, l'efficienza economica e il massimo vantaggio per gli utenti”* (comma 3).

1.2. Riferimenti normativi nazionali

In linea con il quadro regolamentare comunitario, la legge n. 249/97 conferisce all'Autorità ampi poteri regolatori in tema di accesso alle infrastrutture, tra cui la possibilità di definire *“(...) criteri obiettivi e trasparenti, anche con riferimento alle tariffe massime, per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, secondo criteri di non discriminazione”* (articolo 1, comma 6, lettera a), n. 7), nonché la competenza di intervento per *“garantire l'applicazione delle norme legislative sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture di telecomunicazioni, anche attraverso la predisposizione di specifici regolamenti”* (articolo 1, comma 6, lettera c), n. 2).

Il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, attribuisce all'Autorità il compito di determinare le condizioni di accesso alle reti pubbliche di telecomunicazioni (articolo 22, comma 1, lettera d). Con specifico riferimento alle condizioni economiche, l'articolo 5, comma 6, del medesimo decreto assegna all'Autorità il potere di *“intervenire in qualsiasi momento, di propria iniziativa o su richiesta di una delle parti, al fine di garantire che le condizioni di accesso alla rete siano eque, ragionevoli e non discriminatorie (...) e che si producano benefici per gli utenti (...)”*.

I summenzionati principi regolamentari relativi alla definizione delle condizioni economiche, nonché il principio di parità di trattamento interno/esterno, sono puntualmente richiamati nel decreto ministeriale 25 novembre 1997 in materia di licenze, laddove si impone a Telecom Italia (di seguito anche TI) la pubblicazione di condizioni di offerta relative all'interconnessione, all'accesso ed all'utilizzo della rete telefonica pubblica sufficientemente disaggregate, orientate ai costi e non discriminatorie nei confronti degli operatori, rispetto alla propria divisione autonoma interna. Il richiamo ai medesimi obblighi di disaggregazione, orientamento ai costi, non discriminazione, trasparenza e obiettività dell'offerta dei servizi di interconnessione ed accesso alla rete pubblica di telecomunicazioni da parte di Telecom Italia è contenuto nel decreto ministeriale 23 aprile 1998.

Con specifico riferimento ai servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale, la delibera 2/00/CIR dispone puntuali obblighi di fornitura in capo a Telecom Italia e prevede la pubblicazione di una offerta di riferimento in relazione alle condizioni tecniche ed economiche di fornitura (articolo 9); riguardo alle condizioni economiche, l'articolo 8 prevede che esse siano calcolate sulla base della metodologia dei costi storici pienamente allocati, fermo restando l'allineamento della metodologia sulla base della revisione generale del sistema di contabilità dei costi per l'interconnessione, prevista ai sensi dell'articolo 4, comma 7, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997.

2. Le principali fasi dell'iter istruttorio

A seguito della pubblicazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per i servizi di accesso disaggregato, l'Autorità ha avviato un'analisi approfondita relativamente alle condizioni economiche contenute

in tale Offerta. L'attività di analisi e valutazione è stata condotta avvalendosi anche del supporto della società di consulenza NERA (*National Economic Research Associates*).

Nel corso del procedimento istruttorio, l'Autorità ha promosso vari momenti di confronto con Telecom Italia; particolare approfondimento è stato dedicato agli aspetti di critica metodologica rilevati dall'Autorità circa le modalità di definizione dei costi, sia in relazione alle componenti una tantum (costi di *set up*, costi di disattivazione, etc.), sia in relazione alle componenti ricorrenti (canoni mensili).

Il confronto con Telecom Italia, e in particolare la valutazione delle controdeduzioni da quest'ultima rappresentate, hanno richiesto ulteriori approfondimenti. Tali approfondimenti hanno, in taluni casi, condotto ad una condivisione delle argomentazioni proposte da Telecom Italia e, conseguentemente, ad apportare modifiche alle valutazioni inizialmente elaborate in relazione a talune voci di costo.

L'analisi istruttoria è stata condotta con riferimento ai singoli servizi inclusi nell'offerta di riferimento: si è proceduto, in primo luogo, all'analisi dei servizi di accesso disaggregato alla rete in rame, per poi procedere all'analisi dei servizi di accesso alla fibra, al servizio di co-locazione ed, infine, all'analisi dei servizi di canale numerico e prolungamento dell'accesso.

Con particolare riferimento ai servizi di canale numerico e prolungamento dell'accesso, le informazioni inizialmente fornite da Telecom Italia non sono state ritenute sufficienti per una compiuta valutazione delle condizioni economiche proposte; si è pertanto reso necessario un supplemento d'istruttoria, per richiedere alla Società ulteriori informazioni e sviluppare ulteriori approfondimenti. Allo stato attuale, tali attività di valutazione non sono ancora concluse; ne consegue che la valutazione delle condizioni economiche relative a tali servizi sarà oggetto di un successivo provvedimento integrativo del presente.

3. Valutazione delle condizioni economiche proposte da Telecom Italia

3.1. Servizio di accesso disaggregato alla rete in rame

3.1.1. La proposta di Telecom Italia

Le condizioni economiche proposte per l'accesso alla rete in rame si compongono dei seguenti elementi:

- a) canoni mensili
- b) costi una tantum
 - 1. costi di installazione;
 - 2. altri costi addizionali *una tantum*.

A) Canone mensile

Le componenti del canone mensile sono le seguenti:

– *costi relativi agli apparati ed elementi di rete utilizzati*, ivi inclusi gli ammortamenti ed il costo del capitale (pari al 12,5%). La metodologia adottata da Telecom Italia prevede l'identificazione degli specifici elementi di rete utilizzati per la fornitura del servizio di accesso disaggregato. In relazione ad ogni categoria di elemento di rete, la contabilità regolatoria di Telecom Italia espone la relativa quota di ammortamento per il 1999. Per le componenti di rete condivise tra più servizi, viene considerata la quota parte relativa al singolo servizio in funzione di specifici driver di attribuzione. La somma di tutte le quote di ammortamento viene suddivisa per il numero totale di coppie in rame nella rete di accesso, ottenendo così un costo annuale, dal quale si ricava infine il costo mensile. Per i servizi che utilizzano due coppie in rame (quali ad esempio il DECT o HDSL), tale costo viene moltiplicato per il numero di coppie che compongono il servizio. Nel caso dei servizi DECT, non vengono attribuiti i costi associati con gli elementi della rete di distribuzione non utilizzati;

– *costi di "assurance"*, ovvero costi di manutenzione correttiva e di utilizzo dei sistemi operativi per l'accesso disaggregato alla rete locale (costi EDP). La contabilità regolatoria di Telecom Italia presenta la voce di costo relativa all'insieme dei costi di manutenzione. Tale componente di costo è stata ulteriormente sud-

divisa da Telecom Italia tra manutenzione preventiva e manutenzione correttiva, in base a stime della stessa società. Per pervenire ad una stima dei costi unitari, TI ha seguito due diverse metodologie di calcolo. Nel caso della manutenzione preventiva, il costo totale è stato suddiviso per il numero totale di coppie in rame e per il numero di mesi nell'anno, applicando quindi un metodo del tipo "top down". Invece, nel caso della manutenzione correttiva, TI si è avvalsa di un approccio di tipo "bottom-up", in base al quale i costi unitari si ottengono a partire dall'identificazione delle attività pertinenti al processo di manutenzione correttiva e dalla conseguente definizione del periodo di tempo necessario per lo svolgimento delle singole attività, cui va applicato il costo orario della manodopera. Successivamente, il costo per intervento così ottenuto viene moltiplicato per una stima della probabilità di guasti, per anno, da cui si deriva il costo annuale e, di conseguenza, il costo mensile. Al riguardo, va osservato che Telecom Italia ha indicato tempi di risoluzione degli interventi e indici di guastabilità differenziati tra PSTN, ISDN, ADSL, DECT e HDSL. Tuttavia, allorché si tratta di definire i relativi costi unitari, nel caso delle coppie in rame utilizzate per la fornitura di servizi PSTN, ISDN ed ADSL, Telecom Italia ha proposto un costo medio. Come si riporta nella tabella che segue, Telecom Italia ha inizialmente considerato differenti livelli di guastabilità, nonché differenze nei costi di riparazione della coppia in funzione dell'utilizzo che ne viene fatto, per pervenire quindi a tre distinti costi mensili per POTS, ISDN e ADSL. Successivamente, in base ad una stima di Telecom Italia sul presunto utilizzo da parte degli operatori della coppia in rame (ovvero prevedendo che il 10% delle coppie verranno utilizzate per fornire servizi PSTN, il 30% per fornire servizi ISDN-BRA ed il 60% per fornire servizi ADSL), la stessa società Italia calcola un costo medio ponderato, pari a 5.168 lire;

Attività	POTS		ISDN-BRA		ADSL	
	Minuti	Costo	Minuti	Costo	Minuti	Costo
Ricevimento della richiesta da parte OLO ed analisi preliminare	15	10.801	15	10.801	15	10.801
Diagnosi tecnica e localizzazione	20	14.402	20	14.402	20	14.402
Emissione ordinativo di lavoro	10	7.201	10	7.201	10	7.201
Intervento di correzione del guasto	120	86.411	180	129.616	180	129.616
Completamento del processo	15	10.801	15	10.801	15	10.801
Totale costi diretti	180	129.616	240	172.822	240	172.822
Altre attività operative	18	12.962	24	17.282	24	17.282
Totale attività dirette	198	142.578	264	190.104	264	190.104
Costi relativi agli immobili, energia, consumi ed apparati		82.588		96.358		96.358
Attività indirette		59.959		69.956		69.956
Totale		285.125		356.418		356.418
% di guasti per anno		7,5%		16,0%		20,0%
Costo annuale		21.384		57.027		71.284
Costo mensile		1.782		4.752		5.940
Ipotesi di utilizzo da parte OLO		10%		30%		60%

Costo medio ponderato	5.168
------------------------------	--------------

- *costi operativi*, ovvero costi relativi alla manutenzione preventiva e costi per la pianificazione della rete. I costi relativi alla pianificazione della rete attribuiti ai servizi di accesso disaggregato sono stati calcolati identificando le funzioni aziendali che si occupano della pianificazione della rete di accesso in rame. Vengono pertanto identificati il numero di dipendenti in tali funzioni ed il relativo costo nonché i costi addizionali relativi all'operatività dei centri di lavoro. Il costo totale anche in questo caso viene suddiviso per il numero di coppie in rame e per il numero di mesi nell'anno;

- *altri costi*, ovvero costi relativi alle perdite su crediti, perdite per radiazioni ed attività di fatturazione. Con riferimento ai costi di fatturazione, Telecom Italia ha utilizzato il rapporto tra il costo della fatturazione dei servizi di accesso ed il totale dei ricavi da accesso ottenuti tramite il processo di fatturazione;